



COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza in via Straordinaria di Prima convocazione - seduta
 Pubblica**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2015: DETERMINAZIONE
 DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASD).**

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, convocato in prima seduta con appositi avvisi, diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
SCARANTO FLAVIO	P	ANDRIOLO ALESSANDRO	P
TURETTA ANDREA	P	ZANOTTO EMILIO	P
MACCA' ANDREA	P	FOLADORE SANDRA	P
PASQUALE STEFANO	P	DAINESE MATTEO	P
ZORDAN ANTONIO	P	PANETTO IDRA	P
BORTOLASO PAOLA	P	GAGLIARDI FRANCESCO	P
FRANCESCHETTO FILIPPO	P		

(P)resenti n. 13, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Signor FUSCO STEFANO, SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Signor SCARANTO FLAVIO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

ANDRIOLO ALESSANDRO

ZANOTTO EMILIO

GAGLIARDI FRANCESCO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

B) PARERI - ATTESTAZIONE (art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)

- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, in data 23-06-2015 n.20 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine:

alla regolarità TECNICA - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (GRIECO DOMENICO)

alla regolarità CONTABILE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (GRIECO DOMENICO)

Relazione al Sindaco.

Panetto: conferma la dichiarazione voto, **qui allegata.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone:

- a) dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina – con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997 – la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) ... omissis ...
- b) per quanto riguarda la TASI:
 1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RICORDATO anche che – in base al successivo comma 683 del menzionato art. 1 della precitata legge n. 147 del 2014 – "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

RAMMENTATO il comma 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale, relativamente alla TASI, l'aliquota di base è pari all'1 per mille e il Comune – con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

ANTEPOSTO anche il comma 677 (come modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014) dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".

DATO ATTO che – ai sensi del successivo comma 678 del predetto art. 1 della citata L. n. 147 del 2013 – per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del d.l. 06-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

RAVVISATO che all'art.1, comma 679, della legge n.190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) è stato confermato tutto l'impianto previsto per l'anno 2014 (art. 1, comma 677 L. 147/2013) estendendo le summenzionate disposizioni, originariamente previste in via transitoria per l'anno 2014, anche per l'anno 2015.

OSSERVATO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (ed a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento) e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti (pari ad euro 250.000,00) attraverso l'applicazione della TASI, risorse che saranno rivolte alla copertura parziale (pari al 71%) dei costi dei seguenti servizi indivisibili (di parte corrente) così come desunti dal redigendo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

SERVIZIO	STANZIAMENTO 2014
• SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	EURO 97.000,00
• SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA' E TRASPORTI	EURO 175.000,00
• SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	EURO 32.000,00
• SERVIZI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	EURO 47.000,00
TOTALE	EURO 351.000,00

Gettito TASI: euro 250.000,00

Percentuale (%) di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI: 71%

VISTO che il gettito può essere ottenuto confermando, anche per l'anno 2015, l'aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali non soggette ad IMU e l'aliquota dell'1 per mille su tutte le altre fattispecie imponibili, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef.

CONSIDERATO che non si ritiene opportuno aumentare l'aliquota al solo scopo di finanziare detrazioni e produrre una redistribuzione del carico fiscale tra i cittadini.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 1-9-2014.

PRESO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo pari ad euro 250.000,00.

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, parimenti all'anno 2014, adottando le seguenti aliquote:

1. aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a condizione che la rendita catastale della sola abitazione non superi 250,00 Euro (duecentocinquanta/00);
2. aliquota TASI del 2,50 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a condizione che la rendita catastale della sola abitazione sia superiore a 250,00 Euro (duecentocinquanta);
3. aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993.

RAMMENTATI:

- il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163, comma 3, del d.lgs. 18-08-2000, n. 267, in tema di termini e disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll.;
- il D.M. 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. N. 115 del 20 maggio 2015, che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte degli enti locali;

ANTEPOSTI:

- il combinato disposto degli artt. 114, c. 1 e 2, 117, c. 3 e segg., e 118, c. 1 e 2 (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con L. Cost. n. 3 del 2001;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30-06-2003, n. 196;
- la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
- gli artt. 3, 7, 7-bis, 13, 42, comma secondo, e 239 del d.lgs. 18-08-2000, n. 267;
- l'artt. 2 dello Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, c. 1, del d.lgs. 267/2000.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

Presenti: tredici

Favorevoli: nove

Contrari: quattro (Dainese, Foladore, Gagliardi, Panetto);

Astenuti: ///

DELIBERA

1. di **CONFERMARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) già in vigore per l'anno 2014:
 - a) aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a condizione che la rendita catastale della sola abitazione non superi 250,00 Euro (duecentocinquanta/00);
 - b) aliquota TASI del 2,50 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a condizione che la rendita catastale della sola abitazione sia superiore a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00);
 - c) aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993.
2. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto – ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296 del 2006 – il 1° gennaio 2015.
3. di **DELEGARE** il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall' art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013.

Dopodiché, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

Presenti: tredici

Favorevoli: nove

Contrari: quattro (Dainese, Foladore, Gagliardi, Panetto);

Astenuti: ///

la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
F.to (SCARANTO FLAVIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (FUSCO STEFANO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

N° _____ R. PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (FUSCO STEFANO)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (FUSCO STEFANO)

E' copia conforme all'originale da utilizzare per uso amministrativo.

Addì _____
